



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRESIDENZA

Il Presidente, visti gli esiti della riunione del settore volontaria giurisdizione in data 17 Febbraio 2021, nella quale i magistrati onorari del settore, con il coordinamento della dottoressa. Fedele, hanno elaborato una proposta di linee guida in materia di criteri e modalità di liquidazione dell'equa indennità in favore di tutori ed amministratori di sostegno; ritenuto che la proposta appare del tutto condivisibile e come tale è opportuno sia adeguatamente formalizzata,

adotta le seguenti linee guida :

LINEE GUIDA IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DI EQUA INDENNITA' in favore di TUTORI/AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

PREMESSA

L'art. 410, primo comma, c.c. in materia di amministrazione di sostegno contiene l'espresso richiamo all'art. 379 c.c. rubricato "Gratuità della Tutela", prevedendo di norma la gratuità dell'incarico con possibilità di riconoscere al tutore e all'amministratore di sostegno un'equa indennità *"considerando l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione"* e dunque l'impegno profuso in beneficio del tutelato/amministrato.

La Corte Costituzionale ha chiarito che l'equa indennità ex art. 379 c.c. *"non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese, non facilmente documentabili, da cui il tutore è gravato a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, cui l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti"* precisando inoltre che *"L'obbligo di cura e di assistenza della persona invece non comporta oneri e spese quantificabili, sia pure forfettariamente in denaro e d'altronde il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi, ben potendo il tutore farsi autorizzare dal giudice ad assumere persone di servizio o a collocare l'incapace in un istituto o a chiedere il soccorso delle istituzioni pubbliche"* (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale 1073/88).

Conseguentemente il Giudice, nella sua valutazione discrezionale circa il quantum liquidabile a titolo di equa indennità, dovrà tener conto del valore del patrimonio del soggetto protetto e della complessità dell'attività svolta senza a tal fine considerare il fatto che il tutore/amministratore di sostegno si sia impegnato nella cura e assistenza del soggetto sottoposto a misura di protezione.

Resta salva la facoltà di chiedere l'ausilio di collaboratori stipendiati ai sensi dell'art. 379, comma II, c.c. (da ritenersi applicabile anche al curatore in regime di inabilitazione)

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

1) La liquidazione avverrà tramite l'individuazione di scaglioni per secondo la tabella in calce riportata.

Permane in ogni caso la discrezionalità del Giudice nel valutare l'equa indennità, caso per caso, secondo i criteri di seguito elencati.

2) Si terrà altresì conto:

a. della capienza del patrimonio del beneficiario (coerentemente in caso di indisponibilità economica non sarà possibile liquidare alcuna indennità posto che questa non deve gravare sulle risorse del beneficiario)

b. della difficoltà di gestione del patrimonio in termini di impegno profuso per la sua conservazione, di tempo impiegato e di costi sostenuti. Il G.T., nell'ambito dello scaglione di riferimento, dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto al flusso delle uscite valorizzando l'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno/tutore ha avuto sulla conservazione, o meglio, sull'incremento del patrimonio nonostante i costi dell'amministrazione. L'amministratore di sostegno dovrà specificare nella richiesta d'indennità se il patrimonio del suo beneficiario è incrementabile o meno, spiegandone le motivazioni.

3) Nel caso in cui la gestione dell'amministrazione di sostegno richieda un impegno particolarmente gravoso, nei termini sopra specificati, il Giudice potrà valutare la corresponsione di un'indennità che superi la percentuale massima prevista per quel determinato scaglione di valore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: l'assistenza del soggetto fragile in procedimenti giudiziari; la stipula di atti pubblici; la mediazione in conflitti familiari; l'assunzione di particolari responsabilità (vendita di beni immobili, assenso a trattamenti

terapeutici). In detti casi può essere previsto un aumento dell'indennità individuata dallo scaglione di riferimento nella percentuale da 1/10 fino al doppio dell'indennità base.

4) Qualora, al contrario, l'amministrazione di sostegno/tutela risulti particolarmente lineare (sia perché protrattasi da diversi anni, sia perché già lineare di per sé stessa), la liquidazione dell'indennità dovrà tenere in considerazione la permanente responsabilità della gestione e conservazione del patrimonio del beneficiario. In tal senso sarà corretto comunque riconoscere all'amministratore di sostegno un'indennità, sebbene minima.

5) La liquidazione dell'indennità non dovrà mai pregiudicare il beneficiario, pertanto nello scaglione fino ad € 6.000,00 non si farà luogo di massima ad alcuna liquidazione, fermo il rimborso delle spese vive documentate.

6) Le tabelle di calcolo riguardano un anno di gestione dell'amministrazione di sostegno (salva diversa disposizione del G.T.), oppure un periodo di tempo inferiore, qualora l'amministrazione di sostegno sia stata prevista per un arco temporale determinato ed inferiore ad un anno e non venga rinnovata alla scadenza rinnovato l'incarico.

7) La nozione di patrimonio, o meglio di valore del patrimonio sul quale effettuare la liquidazione dell'indennità all'ADS (col filtro dell'attività espletata) è dato dalla somma della liquidità, del valore degli investimenti (es. titoli, azioni, ecc.) e delle proprietà mobiliari alla data del rendiconto, decurtate dalle passività a tale data. Precisamente la base di calcolo è costituita dal patrimonio immediatamente disponibile (o disponibile in tempi relativamente brevi) potendo i beni immobili costituire solo un indice per l'incremento dell'indennità, posto che, nella gestione del soggetto vulnerabile, è essenziale che le liquidità non vengano mai esaurite, per far fronte alle urgenze.

8) Le spese documentate, in caso di richiesta, sono liquidate dal Giudice con apposita indicazione di modo che tali spese non vengano eventualmente sottoposte a tassazione.

9) Si esclude ogni riferimento, per il calcolo dell'indennità, a parametri mutuati dalle Tariffe Forensi degli Avvocati poiché la medesima non ha natura retributiva.

MODALITÀ di LIQUIDAZIONE

In ottemperanza al parametro normativo di riferimento (art. 380 c.c.) che prevede il conto della gestione annuale, la richiesta di indennità dovrà essere presentata con cadenza annuale contestualmente al rendiconto ed alla relazione.

In casi particolari, potrà essere autorizzata una richiesta relativa a periodi inferiori con conseguente riduzione proporzionale del valore previsto dal protocollo.

La mancata richiesta di indennità per un anno non dà diritto, per l'anno successivo, ad una richiesta raddoppiata, posto che l'indennità non è un diritto soggettivo del tutore/amministratore.

L'istanza di richiesta di liquidazione dell'equa indennità dovrà essere presentata con istanza autonoma (ove possibile telematica) ed indicare:

- 1) il periodo di riferimento della gestione;
- 2) il saldo del conto/deposito alla data della richiesta;
- 3) il saldo titoli;
- 4) il saldo dell'anno precedente;
- 5) il saldo dell'anno del rendiconto;
- 6) le indennità già incamerate e il relativo ammontare.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA'

Patrimonio liquido espresso in Euro

Fino a 6.000,00	solo rimborso spese documentate
Da 6.001,00 a 20.000,00	Fino al 10%
Da 20.001,00 a 50.000,00	
Fino a 3.500,00	
Da 50.001,00 a 100.000,00	Fino a 6.000,00
Da 100.001,00 a 300.000,00	Fino a 9.000,00
Da 300.001,00 fino a 500.001,00	Fino a 12.500,00
Da 500.001,00 fino a 750.000,00	Fino a 15.000,00
Da 750.001,00 fino a 1.000.000,00	Fino a 18.000,00
Oltre 1.000.001,00	Fino al 2%

Si comunichi ai magistrati togati ed onorari, al personale amministrativo, alla locale Procura della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio e al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Busto Arsizio.

Busto Arsizio 7 ottobre 2021

il Presidente del tribunale
Miro Santangelo

